



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA



1. La procedura di chiamata di professore di prima o di seconda fascia ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge n. 240/2010, è indetta mediante apposito bando emanato con Decreto rettorale.
2. Il bando deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Università, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.) - IV Serie Speciale e sul sito del Ministero e dell'Unione europea.
3. Il bando può riguardare uno o più posti e deve indicare per ciascuno di essi:
 - a. la fascia cui è riferito il posto messo a bando;
 - b. la Facoltà Dipartimentale presso il quale sarà incardinato il candidato risultante vincitore;
 - c. il settore concorsuale;
 - d. l'eventuale profilo tramite l'indicazione del settore scientifico disciplinare;
 - e. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - f. i requisiti che i candidati devono possedere per l'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
 - g. le modalità e il termine di scadenza per la presentazione delle domande, corredate dai titoli, dalle pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco;
 - h. il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione dettagliata, anche differenziato per fascia e per area disciplinare, secondo quanto determinato dagli organi di Ateneo, e che devono essere disponibili, su richiesta della Commissione di valutazione, anche in lingua inglese;
 - i. la sede di svolgimento delle attività;
 - j. le modalità di accertamento delle competenze linguistiche orali e scritte del candidato, necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'Università e alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera.
3. I termini utili per la presentazione delle domande non devono essere inferiori a 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso relativo al bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale. Il Consiglio di Amministrazione può abbreviare tale termine in caso di urgenza.

k

1. Possono essere ammessi a partecipare alle procedure di selezione:
 - a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore e per le funzioni e la fascia oggetto del procedimento ovvero per la fascia superiore, purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
 - b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.210, per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia e nel settore corrispondenti a quelli per i quali viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario aventi posizioni equipollenti a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.




2. Non possono partecipare alla procedura di selezione coloro che abbiano rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità fino al 4° grado incluso con un professore appartenente alla Facoltà Dipartimentale che richiede il posto, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione.

#

1. Ai fini dell'espletamento della procedura regolata dagli articoli precedenti viene nominata apposita Commissione giudicatrice.

2. Per il reclutamento dei professori di prima fascia, la Commissione è composta da almeno tre professori di ruolo di prima fascia. Per il reclutamento dei professori di seconda fascia la Commissione può essere composta indifferentemente da professori di prima o seconda fascia. I componenti delle Commissioni possono provenire anche da altri atenei italiani o esteri. In base alle procedure per cui sono chiamati a svolgere il ruolo di commissario, i docenti provenienti da atenei esteri dovranno avere una posizione equipollente alla prima o seconda fascia.



partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio; il conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; l'attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali;

c) ai fini della valutazione delle pubblicazioni prodotte dai candidati, si considerano le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti e i saggi di interesse nazionale e internazionale.

